

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N 1**

Riunione del 14 Settembre 2011

**02.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- RAFFAELE ABATE - Dirigente**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente f.f.
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Francesca R. Pettinelli	- Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 26 Luglio 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **RAFFAELE ABATE** *per avere, in violazione dell'art. 17 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, al termine dell'incontro BETITALY MAGLIE – BARILE FLOWER S. TERLIZZI (gara n. 258 dell'8 giugno 2011), sferrato un pugno al volto del sig. Dellorusso, provocandogli una ferita al labbro”.*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. Raffaele ABATE per il 14 Settembre 2011 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva per l'incolpato l'Avv. Giorgio Pedone.

\*\*\*\*\*

La Commissione Giudicante Nazionale,

Letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.

OSSERVA

La Procura Federale della F.I.P.A.V. deferiva il tesserato Raffaele Abate innanzi a questa Commissione per aver sferrato un pugno al volto del tesserato Dellorusso, al termine della gara disputatasi in data 8 giugno 2011 tra il Betitaly Maglie ed il Barile Flower S. Terlizzi, con ciò *“provocandogli una ferita vistosa e sanguinante”*.

Tale circostanza era stata verbalizzata nel referto arbitrale nonché recepita dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 giugno 2011 (entrambi successivamente trasmessi alla Procura Federale), con il quale il Comitato Regionale F.I.P.A.V. Puglia aveva già comminato al Volley New Team Maglie (per i medesimi fatti di cui trattasi) una multa di €2.500,00 e n. 4 giornate a porte chiuse.

Con memoria del 15 luglio 2011 l'Abate, pur ammettendo l'addebito, giustificava il gesto (ricodotto ad un mero colpo leggero sul labbro) come reazione ad una situazione di pericolo – percepita per sé e per i propri familiari – scaturita dall'atteggiamento aggressivo assunto dal Dellorusso.

I fatti così come indicati nel referto arbitrale, smentiscono l'assunto difensivo e giustificano pertanto l'applicazione della richiesta sanzione disciplinare.

In effetti le modalità in cui sono entrati in contatto l'incolpato ed il Dellorusso sono riconducibili, secondo il referto di gara (fonte primaria di prova), ad una vera e propria aggressione del primo ai danni del secondo avvenuta mentre quest'ultimo si accingeva a denunciare, presso lo spogliatoio degli arbitri, il comportamento tenuto da un tifoso del Maglie nei confronti di un genitore di una ragazza del Terlizzi.

Sebbene tali circostanze siano state diversamente interpretate dall'incolpato, l'ammissione del comportamento lesivo tenuto conferma la sua piena responsabilità.

Questa Commissione, secondo la quale il rispetto delle regole del vivere civile, prima che sportive, è di primaria importanza, non può esimersi dal sanzionare quei comportamenti violenti ed aggressivi che, comunque deprecabili, ledono l'immagine della F.I.P.A.V. ma soprattutto violano i più generali principi di lealtà, probità e correttezza che sempre dovrebbero accompagnare i tesserati durante il loro intero percorso sportivo.

Tanto più deprecabili sono tali atteggiamenti se posti in essere proprio da un dirigente (come nel caso dell'Abate) il quale dovrebbe sempre mantenere un determinato contegno, costituendo valido esempio e punto di riferimento per i tesserati.

Tuttavia questa Commissione, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, considera positivamente lo spirito collaborativo dell'incolpato, il quale ammettendo l'addebito, ha manifestato una sorta di ravvedimento per l'accaduto.


P.Q.M.

#### **La Commissione Giudicante Nazionale**

Dichiara l'incolpato responsabile per i fatti ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi la seguenti sanzione:

- **RAFFAELE ABATE**, sospensione da ogni attività federale per mesi SEI dalla data di pubblicazione e quindi fino al 22 marzo 2012.

Il Presidente f.f.  
Avv. Thomas Martone



Roma, 22 Settembre 2011